



COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE

Provincia di Caserta

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 5 del 30/06//2011

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale N° 28 del 28/11/2011

CAPO 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto del condono dei tributi locali e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13 della legge finanziaria 289/2002

Art.2

Scopo del Regolamento

2. Scopo del Regolamento è quello di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare la base imponibile dei tributi stessi dell'Ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

Art. 3

I soggetti interessati

1. Sono compresi nell'ambito dell'applicazione dell'istituto i seguenti soggetti:
 - * le persone fisiche;
 - * le Società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917;
 - * le società di capitali e gli Enti di cui all'art. 78 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Può essere definito secondo le modalità del presente Regolamento il condono dei seguenti tributi ed imposte comunali relativamente al periodo 2008 e precedenti

- a) L'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.-
- b) la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- c) imposta comunale sulla pubblicità
- d) tassa occupazione suolo pubblico - TOSAP -

Art. 5
Effetti della definizione del condono

1. L'atto di definizione del condono obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione comporta la esclusione delle sanzioni ed interessi
3. La definizione chiesta ed ottenuta da uno solo degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
4. Il condono definito non rileva ai fini extratributari, non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non può essere integrato o modificato dall'ufficio comunale.
5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 4 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato

Art. 6
Esclusione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, non si applicano le sanzioni e gli interessi per le violazioni connesse nel periodo di imposta cui si riferisce il condono, mentre rimangono dovuti gli interessi solo per la rateizzazione, eventualmente richiesta, del debito complessivo dovuto quando lo stesso supera l'importo di Euro 300,00.

Art. 7
Versamenti

1. A seguito del condono di imposta per i seguenti tributi viene così determinata per ogni periodo di imposta cui si riferisce il condono stesso:
 - * I.C.I. nella misura del 100% dell'importo originariamente dovuto per ogni annualità
 - * T.A.R.S.U. nella misura del 100% dell'importo originariamente dovuto per ogni annualità
 - * PUBBLICITA' nella misura del 100% dell'importo originariamente dovuto per ogni annualità
 - * TOSAP nella misura del 100% dell'importo originariamente dovuto per ogni annualità

Art. 8
Ufficio e Responsabile del procedimento

1. Competenti alla definizione dell'accertamento sono i Responsabili del Settore Gestione e Risorse del Personale e del Settore Finanziario.

Art. 9
Pubblicità dell'iniziativa

1. I Responsabili del procedimento attiveranno tutte le opportune procedure per dare massima pubblicità alla presente iniziativa mediante affissione di manifesti ed inserimento di avvisi sul sito internet dell'Ente.

CAPO II
MODALITA' DI ADESIONE AL CONDONO

Art. 10
Iniziativa del contribuente

1. Il contribuente presenta l'istanza di condono mediante apposito modello da ritirarsi presso l'ufficio tributi del comune ove risultino indicati:
 - a) La data e il luogo di nascita e dati fiscali del contribuente;
 - b) Il tributo oggetto del condono;
 - c) I periodi di imposta suscettibili di condono;
 - d) La richiesta di definire la pendenza con esclusione delle sanzioni di cui al precedente art. 5 comma 2;
 - e) L'espressa menzione che il mancato pagamento, in caso di rateizzazione del debito, anche di una sola delle rate, comporta la decadenza del beneficio stesso ed il recupero da parte dell'Ente dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni ed interessi originariamente previsti.

Art. 11
Termini per la presentazione dell'istanza di condono

1. Il contribuente interessato alla definizione agevolata delle pendenze deve presentare l'istanza prevista dal precedente articolo 10 entro i termini stabiliti con propria determinazione dal Responsabile del Settore Tributi;
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio tributi mediante consegna all'ufficio stesso o avvalendosi del servizio postale con raccomandata A.R.
3. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per il solo richiedente.

Art. 12
Controversie in corso

1. Le agevolazioni del presente istituto non si applicano nei casi in cui siano in corso:
 - * procedure per accertamento
 - * procedimenti contenziosi in v sede giurisdizionale

Art. 13
Invito a comparire

1. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art.10, l'ufficio deve comunicare al contribuente l'invito a comparire per la definizione della pratica stessa.

CAPO III
ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 14
Attività istruttoria

1. L'ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all'eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione ai sensi del presente Regolamento.
2. Nella proposta di definizione del condono devono essere indicati:
 - a) Gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) La motivazione della definizione
 - c) Le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto
 - d) Le modalità, i termini e le garanzie nel caso il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute;
3. La definizione del condono è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dell'ufficio.

CAPO IV
PERFEZIONAMENTO DEL CONDONO

Art. 15
Perfezionamento del procedimento

1. Il procedimento del presente Regolamento si perfeziona, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.

Art. 16
Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. il versamento delle somme dovute per effetto della definizione del condono, deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui all'art. 14 comma 3, mediante il pagamento delle intere somme dovute ovvero in caso di pagamento rateale con il versamento della prima rata.
2. Le somme sono versate con apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Art. 17
Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di quattro rate mensili di pari importo ovvero in un massimo di sei rate mensili di pari importo qualora le somme dovute siano superiori a Euro 1.000,00.
2. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 10 giorni dalla redazione degli atti di cui all'art. 14
3. Il mancato pagamento anche di una rata autorizza l'ufficio a riscuotere per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti e delle sanzioni originariamente previste.

Art. 18
Quietanza di pagamento

1. Il contribuente entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'ufficio, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve depositare presso l'ufficio tributi, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata.
3. L'ufficio rilascerà al contribuente copia dell'atto di condono, soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e, nel caso di pagamento rateale della prima rata.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.19
Decorrenza e validità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso.

Art. 20
Norme transitorie

1. L'istituto non è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.